



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

in composizione monocratica nella persona del Giudice del lavoro dott. XXXX XXXX, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta all'intestato n. di R.G., alla quale sono state riunite, ex art. 151 disp. att. cod. proc. civ. le cause successivamente iscritte ai nn. R.G. 500/2022, 519/2022, 617/2022, 629/2022, tutte promosse con ricorsi depositato ex art. 414 cod. proc. civ.

DA

XXXX XXXX(Cod. Fisc. XXXXXXXXXXXX), XXXXXXXXXXXX (Cod. Fisc. XXXXXXXXXXXX), XXXXXXXX XXXXXX (Cod. Fisc. XXXXXXXXXXXX), ELENA RIZZA (Cod. Fisc. XXXXXXXXXXXX) e

XXXXXXXXXXXXXXXX (Cod. Fisc. XXXXXXXXXXXX), rappresentati e difesi, in forza di procura allegata alla busta telematica di invio dei ricorsi, dall'avv. dom. Fortunato Niro, congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri;

- ricorrenti -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Cod. Fisc. 80185250588), in persona del Ministro p.t., difeso dalla dott.ssa XXXXX XXXXX giusta autorizzazione alla trattazione diretta dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste e delega dirigenziale in atti;

- resistente -

OGGETTO: carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

Causa ritenuta in decisione ex art. 429, comma 1 cod. proc. civ. alle seguenti conclusioni precisate dalle parti nell'udienza di discussione orale dd. 21.2.2023, all'esito della quale si dava lettura del dispositivo:

CONCLUSIONI DEI RICORRENTI

Previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto delle parti ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ciascuno per gli anni (indicati nei rispettivi ricorsi - N.D.R.), così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione alla corresponsione alle parti ricorrenti de(i corrispondenti - N.D.R.) import(i) nominal(i), oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.

IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria del diritto dell(e) part(i) ricorrent(i) alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni (indicati nei rispettivi ricorsi - N.D.R.), condannarsi il Ministero dell'Istruzione al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.

Spese e competenze integralmente rifeuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

CONCLUSIONI DEL MINISTERO RESISTENTE

NEL MERITO: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese.

IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attoree, si chiede le stesse vengano ridotte proporzionalmente al periodo di servizio effettivamente prestato.

FATTO E DIRITTO

Con separati ricorsi, poi riuniti per ragione di connessione, tutti i sopra indicati ricorrenti, allegando di aver lavorato per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO quali docenti supplenti in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche come da prospetti riassuntivi meglio indicati in atti, hanno evocato in giudizio la predetta Amministrazione onde sentir accertare il loro diritto ad usufruire, per ciascuno degli anni di servizio in questione, del beneficio economico di € 500,00 tramite la c.d. "Carta elettronica" istituita dall'art. 1 della legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, dolendosi del fatto che il diniego opposto loro dal MINISTERO al riconoscimento del beneficio in parola fosse lesivo del principio di non discriminazione e, quindi, contrario ai dettami comunque variamente desumibili dalla Costituzione e dalle Carte europee dei diritti.

Nel costituirsi in giudizio, salvo rimanere contumace nella sola causa n. 629/2022 R.G., il MINISTERO ha insistito, di contro, per il rigetto dei ricorsi, eccependo nell'ordine: 1) l'insussistenza di qualsivoglia discriminazione dei ricorrenti rispetto alla diversa posizione dei docenti di ruolo; 2) l'impossibilità di liquidare ai ricorrenti medesimi -per il titolo in discussione- una somma di denaro, non avendo la "carta del docente" natura retributiva, ma di mero "bonus erogato tramite piattaforma online" per l'acquisto -peraltro mai rendicontato dai diretti interessati- di determinati beni e servizi; 3) che la formazione e l'aggiornamento erano fruibili, in ogni caso, anche tramite la partecipazione ad appositi corsi organizzati dall'Amministrazione ed aperti pure ai docenti supplenti.

Così delineate, in estrema sintesi, le coordinate fattuali della *res litigiosa*, il ricorso al vaglio, solo documentalmente istruito, è fondato e va quindi accolto, alle condizioni e per le motivazioni che seguono.

Pacifici sono i fatti rilevanti di causa, non essendo stati contestati i prospetti riassuntivi dei servizi di supplenza svolti presso i diversi istituti scolastici da ciascun ricorrente per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO negli anni: a) 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 relativamente a XXXXX XXXXXX; b) 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 relativamente ad XXXXXX XXXXXX; c) 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,

2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 relativamente a XXXXXX XXXXX; d)
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 relativamente ad XXXXXX XXXXXX;
e) 2020/2021 e 2021/2022 relativamente a XXXXXX XXXXXX

Fermo questo, è altresì noto che, in base all'art. 1, comma 121 della Legge n. 107/2015, *“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è (stata) istituita ... la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”* (sottolineatura aggiunta - N.D.R.).

Va posto in rilievo, tuttavia, come proprio tale scelta normativa -quella, cioè, di riservare il beneficio ai soli docenti di ruolo- sia già stata valutata in contrasto con il diritto dell'U.E. La C.G.U.E., Sezione VI, con Ordinanza 18 maggio 2022, C-450/21, ha stabilito, per l'appunto, che *“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale*

che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di Euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per le finalità (di legge - N.D.R.).”

Giova incidentalmente rammentare come le sentenze o le ordinanze interpretative della C.G.U.E., pur originando da una controversia determinata, hanno comunque carattere astratto, essendo volte a chiarire l'interpretazione e la portata delle disposizioni UE in questione. L'interpretazione della Corte medesima, in altri termini, è quindi destinata ad estendere i suoi effetti al di là dell'ambito della causa principale, proprio in ragione della portata vincolante delle stesse disposizioni interpretate. Si è condivisibilmente osservato, invero, che uno degli obiettivi fondamentali del rinvio pregiudiziale è proprio quello di assicurare l'uniforme applicazione del diritto dell'Unione europea, sicché tale scopo rimarrebbe all'evidenza frustrato laddove le sentenze interpretative della Corte operassero soltanto nel giudizio a *quo*.

Sul divieto di discriminazione a cui oggi si appellano i ricorrenti, anche Corte di legittimità è giunta, del resto, ad univoche e stabili conclusioni, avendo già da tempo ritenuto, pur se in contesti diversi rispetto a quello qui attualmente in esame, ma con argomentazioni ivi ugualmente spendibili, che: “... a) *la clausola n. 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 15 aprile 2008, causa C-268/06, Impact; 13 settembre 2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso; 8 settembre 2011, causa C-177/10, Rosado Santana); b) il principio di non*

discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5) «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di chiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola n. 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 20 giugno 2019, causa C72/18, Ustariz Arostegui; 9 luglio 2015, causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44 e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5 giugno 2018, causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e, con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani, Corte di Giustizia 18 ottobre 2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza; 7 marzo 2013, C-393/11, Bertazzi). ... I richiamati principi sono stati tutti ribaditi dalla Corte di Lussemburgo nella sentenza del 20 giugno 2019, causa C-72/18, Ustariz Arostegui, secondo cui «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di un'integrazione salariale agli insegnanti assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo

determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l'unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale» ...» (v., così, Cass civ. - Sez. L, Ordinanza n. 14959 del 11/05/2022, in motivazione).

Anche il supremo organo di giustizia amministrativa ha riconosciuto, con più specifico riferimento alla materia del contendere, che “... *il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso. ... Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che ... ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche «i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati ...»» (v., così, in sempre motivazione, Cons. Stato, Sez. VII - 16 marzo 2022, n. 1842).*

Su queste basi, dunque, la posizione dei ricorrenti rispetto alla fruizione delle utilità connesse al rilascio della Carta docenti non può essere diversa da quella dei loro colleghi di ruolo. Il conseguente riconoscimento del diritto dei predetti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico in parola impone, peraltro, talune doverose precisazioni.

Va innanzitutto escluso che tale riconoscimento possa tradursi in una sua diretta monetizzazione, come parrebbe sollecitato dalla richiesta -formulata in via principale dal patrocinio attoreo- di condannare il MINISTERO alla corresponsione dell'importo nominale di € 1.500,00 per quanto riguarda le posizioni di XXXXX XXXXX, di XXXXXX XXXXX e di XXXX XXXXX, di € 3.000,00 per quanto riguarda la

posizione di XXXXX XXXXX, nonché di € 1.000,00 per quanto riguarda la posizione XXXXXXX XXXXX, in tutti i casi con interessi e rivalutazione del credito sino al saldo. (v., in tal senso, le conclusioni dei rispettivi ricorsi). Proprio in ragione del sopra riferito meccanismo antidiscriminatorio imposto dalla CGUE, secondo cui al soggetto discriminato va riconosciuto il medesimo trattamento spettante al soggetto non discriminato, occorre ritenere che la provvista di cui trattasi debba essere accreditata ai docenti a termine e possa essere da questi ultimi fruita con i limiti di scopo e le stesse regole valevoli per i docenti a tempo indeterminato, e quindi con accesso ad un portale sul sito ministeriale tramite l'identità digitale SPID e creazione di buoni spesa da utilizzarsi o digitalmente per acquisti *on line*, o fisicamente presso il singolo punto vendita o di erogazione del servizio (v. artt. 2 e 6 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016). La diversa condanna del Ministero al pagamento del controvalore in denaro della carta assicurerebbe ai docenti a termine un trattamento di maggior favore rispetto al personale di ruolo, poiché i primi potrebbero poi impiegare liberamente la somma ottenuta, a differenza dei secondi per cui l'utilizzo del denaro è vincolato. Va da sé che, in un contesto siffatto, non potrebbe ritenersi ostativa alla concessione del beneficio la mancata rendicontazione, entro il 31 agosto di ciascuno degli anni scolastici di servizio, delle spese effettuate per la formazione (v., in tal senso, le memorie difensive del MINISTERO), essendo evidente che, in tanto un obbligo di rendicontazione avrebbe avuto ragione di porsi in capo ai ricorrenti, in quanto la somma fosse stata effettivamente messa a loro disposizione.

Secondariamente, non può trovare accoglimento l'eccezione del MINISTERO volta a ridurre in maniera proporzionale il *bonus* in relazione ai mesi e alle ore di effettivo servizio, mediante il richiamo alla regola dettata in materia di ricostruzione di carriera di cui all'art. 489 del D.Lgs. n.297/1994, in quanto quello della formazione appare comunque un investimento per una miglior resa del servizio di docenza nel suo complesso e, quindi, non pare strettamente legato al numero di ore di supplenza

svolte. Né si capirebbe, del resto, la ragione per cui l'Amministrazione abbia ugualmente inteso assicurare il beneficio anche ai docenti assenti per malattia, o a quelli in posizione di distacco, comando, fuori ruolo e altrimenti utilizzati. Oltretutto, i rapporti di lavoro a termine intercorsi con i ricorrenti avevano tutti scadenza al 31 agosto o, al 30 giugno di ciascun anno scolastico.

Del pari inaccoglibile risulta, poi, la deduzione difensiva del MINISTERO circa l'esistenza di una offerta formativa in ogni caso messa a disposizione dall'Amministrazione anche per i supplenti, trattandosi di offerta, quest'ultima, che eventualmente risulterebbe concorrente e non alternativa rispetto al riconoscimento della Carta docenti.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, restano a carico del MINISTERO resistente, con distrazione del pagamento a favore dei procuratori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Udine, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:

- ACCERTA E DICHIARA il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici meglio indicati in motivazione, con le modalità di assegnazione e di utilizzo del suddetto beneficio previste per i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
- CONDANNA il MINISTERO resistente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano per i predetti ricorrenti in complessivi € 5.147,00 di cui € 49,00 per anticipazioni ed € 5.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CNAP, con distrazione del pagamento a favore dei procuratori dei ricorrenti medesimi, dichiaratisi antistatari.

Termine per motivazione: giorni 60

Udine, 21.2.2022

IL GIUDICE

dr. XXXX XXXX